



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello, relatore
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Referendario	Carmelina Addresso
Referendario	Michela Muti

a seguito della Camera di consiglio del 11 maggio 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2016 (deliberazione n.18/2016/INPR);

VISTA la Deliberazione SEZAUT/06/2016/INPR della Sezione delle Autonomie, depositata in data 18 febbraio 2016, che ha approvato le linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni;



CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Corato (BA) ha trasmesso nei termini a questa Sezione la relazione-questionario per il referto annuale 2015 sul funzionamento dei controlli interni (prot. n. 2257 del 30/06/2016) e la risposta (prot. n. 596 del 14/02/2017) ai chiarimenti istruttori richiesti dal Magistrato;

VISTA l'ordinanza n.60/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, il Presidente Agostino Chiappiniello;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che " *Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.*"

2. Tale forma di controllo, a seguito dell'ultimo intervento normativo - art. 33 del d.l. n. 91/2014- si incentra sul funzionamento dei controlli interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Il novellato testo dell'art. 148 del TUEL stabilisce, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti, "nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale". Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione è intervenuta anche la previsione normativa di una differente periodicità della relazione, da semestrale ad annuale (ex art. 33 comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012, per la relazione dei Presidenti delle Regioni.

3. Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/2016/SEZAUT/INPR, adottata nell'adunanza del 4 febbraio 2016 e depositata in data 18 febbraio, allo scopo di fornire



univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali relativamente all'esercizio 2015.

3.1 Come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella succitata delibera n.6, l'ampia riforma di cui all'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

3.2 Nelle precedenti linee guida, la Sezione delle Autonomie aveva già evidenziato che *"Oggetto di verifica è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, organizzato - secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione - nell'ambito della autonomia normativa e organizzativa dell'Ente. Si tratta di un controllo ampio che abbraccia i diversi aspetti della gestione, dalla regolarità finanziaria al controllo di qualità dei servizi. (...) Il sistema dei controlli interni, delineato dal legislatore nel 2012, punta maggiormente il "focus" sull'organizzazione e sulle finalità delle verifiche e coinvolge direttamente le figure organizzative di maggior livello presenti negli enti, quali il Segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi. Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e di monitoraggio della stessa, alla luce di specifici parametri di valutazione."*

3.3. Le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, riassumibili nei seguenti punti, sono già state declinate, inoltre, dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2013 con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR:

- *verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;*
- *valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;*
- *verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;*
- *rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;*
- *monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;*
- *consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati".*

4. Deve, infine, rammentarsi che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.



Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Corato (BA)**, relativamente all'esercizio 2015.

1. L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Corato ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta in data 13/02/2017 (prot. n.596), corredata da allegati.

Il regolamento del Comune sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4/C/2013, è stato trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012 ed è stato acquisito al protocollo n. 1065 del 26/03/2013. Inoltre, il medesimo regolamento risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza alle norme sulla accessibilità di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009 e sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Dall'esame complessivo del referto annuale, della risposta ai chiarimenti istruttori e del regolamento del Comune sui controlli interni sono emerse, in merito al controllo di regolarità amministrativo-contabile da assicurarsi nella fase successiva dell'atto, carenze metodologiche che la Sezione ritiene di dover segnalare all'amministrazione al fine di una implementazione del sistema dei controlli interni.

Il controllo di gestione, risulta essere stato attivato ma non è ancora del tutto adeguato rispetto a quanto previsto dagli artt. 196-198 bis del T.U.E.L.

Si rileva, inoltre, la mancata attivazione, per il 2015, del controllo strategico e del controllo sulla qualità dei servizi erogati, previsti rispettivamente dagli artt. 147 e 147 ter del d.lgs. n. 267/2000.

Il controllo sulle società partecipate necessita, infine, di essere rafforzato, in considerazione delle osservazioni sotto riportate.

1.1. In merito al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** da assicurarsi nella fase successiva al completamento dell'atto, sotto la direzione del Segretario Generale, con nota istruttoria è stata richiesta copia del documento in cui sono formalizzate le tecniche di campionamento utilizzate per la selezione degli atti/provvedimenti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativo-contabile. L'art. 7 comma 2 del regolamento sui controlli interni, infatti, stabilisce che compete al segretario generale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilendo, con apposito provvedimento, in relazione alle determinazioni comportanti impegno di spesa, ai contratti diversi da quelli rogati nella forma pubblica-amministrativa dallo stesso ed agli altri atti amministrativi da verificare: le loro tipologie, da determinare anche con riferimento alla natura o al valore o alla struttura o ad altro elemento; il periodo temporale entro cui sono stati adottati; la loro quantità percentuale in rapporto al totale di ciascuna tipologia; il metodo di campionamento per la loro scelta casuale.



Il medesimo articolo prevede, inoltre, che sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa, da espletarsi secondo principi generali di revisione aziendale, le determinazioni dirigenziali a contrarre, le determinazioni che comportino impegno di spesa, i contratti qualunque sia la loro forma scritta, i provvedimenti afferenti ad espropri e gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quali: concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento delle entrate e di liquidazione della spesa, transazioni, etc.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che ai fini del campionamento è stato estratto l'elenco completo degli atti dall'albo pretorio on-line dell'amministrazione. Successivamente si è proceduto alla suddivisione dei provvedimenti, mediante foglio di lavoro *excel*, in base ai settori di appartenenza. L'estrazione casuale è avvenuta, quindi, attraverso l'utilizzo della specifica funzione disponibile sul programma *excel*, nella misura del 10% del totale degli atti prodotti nell'anno. Al riguardo l'Ente ha prodotto la nota n. 31791 del 14/10/2013 che, tuttavia, si riferisce alle attività di controllo dell'esercizio 2013 (annualità diversa da quella in esame) ed alla quale sono stati allegati i prototipi di schede da compilare per ogni atto verificato, contenenti gli indicatori di riferimento del controllo.

Preliminarmente occorre osservare che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile e come disposto dal comma 2 dell'art.147 bis del TUEL, la tecnica di campionamento utilizzata deve essere *motivata*. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

E' necessario, inoltre, che la selezione casuale degli atti tenga conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 (art. 1 commi 6-9).

Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, infatti, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione.

Dall'approfondimento istruttorio è emerso che l'Ente svolge il controllo di regolarità amministrativo-contabile con notevole ritardo: infatti, nell'anno 2015 sono stati esaminati n.295 atti prodotti negli esercizi 2012, 2013 e 2014 (come si evince dalla nota dell'Ente prot. n. 15091 del 15/04/2016 con cui il Segretario Generale trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei conti e al Presidente dell'O.I.V. il report conclusivo del controllo svolto). I provvedimenti emessi nel 2015, invece, alla data della risposta istruttoria (13/02/2017) sembrerebbero non essere stati ancora sottoposti al controllo *de quo*.

Infatti, alla richiesta di fornire la percentuale di atti sottoposti al controllo nel 2015 rispetto al totale degli atti prodotti nell'anno, con relativa classificazione per tipologia, l'Ente non ha



prodotto i dati richiesti limitandosi a comunicare che "nel 2015 gli atti sottoposti a controllo riguardavano l'ultimo trimestre 2013 e il 2014". Anche la documentazione allegata attiene ad anni precedenti il 2015.

Al riguardo la Sezione osserva che il controllo in esame dovrebbe essere caratterizzato da *tempestività*, ovvero l'attività di controllo dovrebbe avvenire in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare, ove possibile, adeguate azioni correttive.

Inoltre, l'Ente non è stato in grado di classificare gli atti secondo le categorie indicate dall'art. 147 bis del T.U.E.L. che, in merito alle tipologie di atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, individua: gli "impegni di spesa", i "contratti" e gli "altri atti amministrativi", nonostante il regolamento interno (art.7) recepisca tale classificazione ai fini del controllo. Ciò impedisce valutazioni sulla esaustività del controllo stesso.

Infine, l'Ente non ha predisposto i report semestrali sul controllo di regolarità amministrativa e contabile come, invece, previsti dall'art.7 comma 6 del regolamento sui controlli interni. E' stato elaborato, solo nell'aprile del 2016, un file excel che riepiloga gli atti controllati per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ed allegato, altresì, alla risposta istruttoria.

In proposito la Sezione osserva che, al fine di rendere utili le rilevazioni effettuate in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile, sarebbe opportuno che le stesse venissero sempre formalizzate in appositi documenti, anche sintetici, diretti ad evidenziare le verifiche effettuate e le criticità eventualmente riscontrate, per appurare altresì se siano stati successivamente attuati eventuali interventi correttivi.

La predisposizione di report conclusivi del controllo di regolarità amministrativo-contabile consente, inoltre, un'adeguata fruizione delle informazioni e degli esiti da parte dei destinatari (responsabili dei servizi, revisori dei conti, OIV, etc).

Il Comune ha predisposto per il 2105 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito internet e di valore pari a 8,06 giorni, da intendersi quale numero di giorni di ritardo rispetto al termine ordinario di 30 giorni per il pagamento di transazioni commerciali, decorrenti dalla data di ricezione fattura o di richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

1.2. Presso il Comune risulta attivo il controllo di gestione (sezione 2 del referto-questionario) ed è pervenuto a questa Sezione il referto del controllo di gestione previsto dall'art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2015 (acquisito al protocollo n. 2270 dell'01/07/2016).

Con nota istruttoria è stato chiesto al Comune di descrivere sinteticamente le fasi operative con cui viene svolto il controllo di gestione all'interno del Comune, indicando anche i soggetti coinvolti; di precisare se è stato approvato un piano degli obiettivi unificato organicamente al PEG approvato, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 T.U.E.L.

E' stato chiesto, altresì, di illustrare, con riferimento ai servizi più significativi, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità elaborati per il 2015.



M

Per quanto concerne il P.E.G., il Comune ha precisato che esso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 24/09/2015, unificato organicamente al piano degli obiettivi cui è seguita l'approvazione della relazione sulla performance 2015, validata dall'O.I.V. Gli obiettivi del PEG sono articolati per centri di costo e di responsabilità.

Con riferimento, invece, alla struttura preposta al controllo e alle modalità operative, il Comune ha comunicato di procedere all'"acquisizione dei dati, creazione di tabelle, controllo del piano degli obiettivi e dello stato di avanzamento delle opere pubbliche, che portano alla creazione del report finale, elaborato annualmente e a consuntivo. Per la redazione del report, sotto la direzione del Segretario Generale, opera l'ufficio di supporto composto da alcune unità che si relazionano con i responsabili di tutti i settori dell'Ente e in particolare con il dirigente del settore finanziario".

Dall'analisi del referto si evince che a ciascuna unità operativa sono stati associati degli indicatori, la cui funzione è quella di quantificare/valutare gli "output" prodotti dall'Ente e di rilevare informazioni sulle diverse dimensioni delle performance realizzate.

Si osserva che l'Ente ha predisposto un sistema di indicatori di attività e di performance finalizzato principalmente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali, assegnati dalla Giunta Comunale ai dirigenti con il piano degli obiettivi. Infatti, il controllo in esame è stato svolto solo al termine dell'esercizio 2015 e non anche in concomitanza di gestione.

Preliminarmente si osserva che il controllo di gestione consente la misurazione degli scostamenti tra obiettivi programmati e risultati raggiunti, anche al fine di attuare opportune azioni correttive nel corso della gestione e va distinto dal sistema di valutazione delle performance. Quest'ultima, infatti, è finalizzata esclusivamente a verificare il raggiungimento, da parte del personale dirigente, degli obiettivi assegnati e può servirsi degli esiti o dei referti del controllo di gestione per il processo di valutazione.

Pertanto, è opportuno segnalare che il controllo in esame, pur avviato, necessita di essere implementato attraverso l'introduzione di un sistema di contabilità analitica che consenta di misurare, anche attraverso monitoraggi intermedi, i risultati della gestione utilizzando indicatori specifici di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli indicatori di efficienza consentono, infatti, di misurare la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi; gli indicatori di efficacia permettono di valutare la capacità di raggiungimento degli obiettivi attraverso la soddisfazione delle esigenze degli utenti; gli indicatori di economicità, infine, sono utili per misurare il rapporto tra risultati e costi, anche al fine di attuare opportune azioni correttive nel corso della gestione.

1.3. L'Ente nel 2015 non ha attivato il **controllo strategico** previsto dall'art. 147-ter del TUEL. Tale forma di controllo è strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.



Circa la mancata attivazione del controllo *de quo* si osserva che, per espressa previsione normativa, il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi ed il controllo sulle società partecipate erano stati rinviati al 2015 per i Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 ed i 50.000 abitanti (art. 3 del d.l. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012), tra i quali rientra il Comune di Corato. Il controllo strategico, come implementato dal citato D.L. n. 174/2012, avrebbe dovuto, pertanto, essere attivato tempestivamente nell'anno in esame.

1.4. . Dall'istruttoria svolta è emerso, altresì, che nel 2015 non è stato ancora avviato presso il Comune di Corato un sistema di **controllo della qualità dei servizi erogati**, richiesto dall'art. 147 del TUEL, come introdotto dal d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale e ai principali servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico).

L'art. 3, comma 2, lettera e) del d.l. n. 174/2012 prevede, infatti, che il sistema di controllo interno sia diretto a garantire, tra le altre cose, il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie volte a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Si tratta di una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che fruiscono dei servizi erogati dal Comune (e dai suoi organismi gestionali esterni).

In sede di chiarimenti istruttori, il Comune, nell'evidenziare le problematiche legate alla carenza di personale in organico, ha comunicato che *"nel 2015 sono stati fatti dei passi avanti dal punto di vista organizzativo, ma non si è riusciti a costituire una struttura dedicata che permettesse l'elaborazione di indicatori efficaci per il controllo di qualità dei servizi. E' in corso una revisione del regolamento dei controlli interni, al fine di coordinarlo con le norme riguardanti l'anticorruzione, la trasparenza, il piano degli obiettivi"*.

Per l'anno 2016, comunque, l'Ente ha dichiarato di aver adottato sistemi di monitoraggio per la valutazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda, attraverso la predisposizione di appositi questionari da somministrare agli utenti e pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" (altri contenuti).

1.5. Per quanto concerne il **controllo sugli organismi partecipati**, con nota istruttoria è stato chiesto di illustrare le attività di controllo svolte nel 2015, relazionando sugli esiti delle stesse.

L'art. 147-quater, al comma 1, richiede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli vengano esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Il comma 2 prevede, a tal fine, che l'amministrazione stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società. Sulla base di tali informazioni l'ente locale è tenuto ad effettuare il monitoraggio



periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive.

Con nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di illustrare le attività di controllo svolte nel 2015 sulle società partecipate, relazionando sugli esiti delle stesse.

L'Ente ha fornito la seguente risposta: *"è stato possibile organizzare il controllo sugli organismi partecipati quali Asipu s.r.l. e S.I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio Spa, in quanto partecipate al 100% ed al 60% dall'Ente ed affidatarie di servizi fondamentali; per gli altri organismi partecipati (G.A.L., Le città di Castel del Monte s.c.a.r.l., l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'occupazione dell'area nord barese ofantina s.c.a.r.l., la Sanb S.P.A., l'Autorità Idrica Pugliese) tale possibilità viene preclusa dall'assenza di servizi fondamentali affidati dall'Ente, oltre che dalla presenza di altri soci pubblici, per cui i provvedimenti atti al controllo dovrebbero essere elaborati coordinando la pluralità di soggetti coinvolti."* Con riferimento alla società S.I.xT. - Servizi Innovativi per il territorio S.p.A. (partecipata al 60%) l'Ente ha comunicato di aver elaborato due report di verifica all'esito dei controlli previsti dal regolamento interno. Il Comune ha dichiarato, altresì, di procedere con cadenza decennale al monitoraggio sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa, sugli obiettivi assegnati, sui contratti di servizio e sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'Ente, ciò anche in virtù del servizio reso dalla società in esame, incaricata delle attività di accertamento, riscossione e versamento di tutte le entrate dell'Ente.

Con riguardo, invece, alla Asipu s.r.l. (affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) *"l'Ente esercita il controllo sulla società attraverso la nomina degli amministratori e del Collegio Sindacale, giacché socio unico, ai sensi dell'art. 2468 c.c. Sono costanti le consultazioni con gli organi di governo e il Comune acquisisce regolarmente i verbali di verifica periodica del Collegio Sindacale, utili a monitorare i rapporti finanziari e la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società (...) Durante l'esercizio si monitorano gli obiettivi qualitativi del servizio (...) anche attraverso dei report mensili acquisiti dalla società e pubblicati sul Portale Ambientale"*.

La Sezione osserva, comunque, la necessità che l'Ente rafforzi il controllo in esame con riferimento alle altre società in cui detiene partecipazioni, sebbene non direttamente affidatarie di servizi fondamentali da parte del Comune, adoperandosi nello svolgimento periodico di monitoraggi sulla situazione contabile, gestionale e organizzativa di ciascuna società, sugli obiettivi assegnati, in coordinamento anche con gli altri soci pubblici citati nella risposta di cui sopra.

Ciò si ritiene ancor più necessario in presenza di perdite d'esercizio, sebbene non consistenti, nei bilanci di alcune società partecipate dal Comune (come l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina).

Sarebbe opportuno, inoltre, che anche gli statuti delle società prevedano specifici obblighi informativi a favore del Comune: ad esempio, la trasmissione di relazioni, con cadenza



trimestrale o semestrale, inerenti lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e più in generale, la tempestiva comunicazione di fatti che possano avere ripercussioni anche future sul bilancio dell'Ente. Dette relazioni devono essere trasmesse all'ufficio comunale deputato al controllo, che provvederà all'inoltro alla Giunta Comunale.

1.6. Con riguardo, infine, al **controllo sugli equilibri finanziari**, in sede istruttoria è stato richiesto estratto del regolamento interno di contabilità nella parte in cui disciplini, secondo quanto disposto dall'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-quinquies del TUEL.

L'Ente dispone di un regolamento di contabilità (deliberazione di C.C. n.83/2016) adeguato alle norme sull'armonizzazione ed ai nuovi schemi di bilancio.

Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 31/12/2009 sono state approvate le misure organizzative per il rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente, ai sensi dell'art.9 del d.l. n. 78/2009 convertito dalla l. n. 102/2009. Tale atto prevede anche delle misure volte ad evitare la formazione di debiti fuori bilancio: infatti, nell'anno 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 266.803,97 (di cui € 46.926,98 per sentenze esecutive), pari allo 0,9% rispetto al totale delle spese correnti impegnate nell'anno.

Concludendo, la Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli del Comune di Corato alle norme di legge e al regolamento interno. Tale adempimento, infatti, appare ancor più necessario considerata l'entrata in vigore del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e degli innovati schemi di bilancio di cui al d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013 e considerata, altresì, l'entrata a pieno regime, a partire dal 2015 per tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti, della riforma sui controlli di cui all'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

P Q M

la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Corato (BA)** nell'esercizio 2015, considerata la presenza delle criticità sopra individuate.

DELIBERA

di segnalare le suesposte osservazioni della Sezione sul funzionamento dei controlli interni del **Comune di Corato (BA)**, per il periodo considerato dal referto annuale, al Sindaco, al Consiglio



comunale nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale dell'Ente e all'Organo di revisione dei conti per le iniziative di rispettiva competenza.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai predetti Organi del Comune di Corato;
- che l'Ente dovrà comunicare a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017.

Il Magistrato relatore
Il Presidente
(Dott. Agostino Chiappiniello)



depositata in Segreteria

il1.1.MAG.2017.....

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Mariagrace SCIANNAMEO)